Anno LVI – N. 270 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Supplemento - Mercoledì 14 ottobre 2026

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Ordinanza Presidente Giunta regionale 13 ottobre 2026 - n. 520
Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana 2

O.p.g.r. 13 ottobre 2026 - n. 520
Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- l'articolo 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;
- il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025; il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest – diramato con nota del Commissario Straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visti altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art.41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art.18, comma 1, della legge n.157/1992) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n.16 «Regolamento di attuazione degli artt.21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visti inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 11 giugno 2018, n. 200 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – Art.4, comma 3 della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 28 giugno 2018, n. 273 «Suddivisione del territorio agrosilvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art.2, commi 1 e 4, della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 17 dicembre 2018, n. 1019 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico- venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 31 gennaio 2022, n. 5895 «D.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» – modifiche e integrazioni»;
- il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia15 aprile 2024, n. 2186 «Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 30 aprile 2024 «integrazione della d.g.r. XII/2186 del 15 aprile 2024 relativa all'approvazione del documento «Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia»» con la quale è stato formalizzato il documento tecnico predisposto da IZSLER/OEVR per l'individuazione dei distretti suinicoli;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 31 ottobre 2024 n. 3303 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU - «Piano regionale

di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027 (di concerto con l'Assessore Bertolaso)»;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale di Regione Lombardia del 11 settembre 2025 n. 381 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana» BURL n. 37 – Venerdì 12 settembre 2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 1/2026 – «Piano d'azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenne da PSA» GU Serie Generale n. 30 del 6 febbraio 2026;;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 5/2026 – Rinnovo dell'ordinanza n. 1/2026 «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana» GU Serie Generale n. 156 del 8 luglio 2026;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 – «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana» GU Serie Generale n. 156 del 8 luglio 2026;

Considerato che le disposizioni di cui all'Ordinanza 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA, incidono, tra l'altro, sulla disciplina definita dall'OPGR n. 381 del 11 settembre 2025, è necessario allineare la normativa interna regionale a quella nazionale, anche per fornire agli operatori e ai cittadini indicazioni inequivoche, per fronteggiare più efficacemente l'emergenza da PSA, adottando una nuova ordinanza OPGR in sostituzione della precedente;

Dato atto che l'articolo 16 comma 2 dell'Ordinanza 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA prevede che i provvedimenti di dettaglio regionali in materia di PSA possano essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario Straordinario;

Preso atto del parere favorevole del Commissario straordinario alla PSA, espresso con nota ai sensi dell'art.16 dell'Ordinanza n.4/2026, in ordine alle misure previste dalla presente Ordinanza regionale in materia di PSA;

Ritenuto, inoltre:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dall'art. 13 e dall'art. 15, commi 9 e 10, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2026 la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle ATS, le Polizie provinciali, la Polizia metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Precisato altresì che:

- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dall'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e unionale;
- sono prevalenti eventuali disposizioni maggiormente restrittive assunte dal Commissario straordinario con successive ordinanze;

Ritenuto opportuno pubblicare l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di restrizione, così come definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: https://www.regione.lombardia.it/sanita/animali-e-sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-(psa)#attachment al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;

Ritenuto opportuno pubblicare l'elenco delle porzioni di territorio regionale inclusi in zona di restrizione ai sensi del Reg. (UE) 2023/594 e s.m.i. e nell'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale individuata ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026, così come suddivise in Unità di gestione (UDG) del cinghiale, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/app-cinghiale-lombardia—emergenza-peste-suina-africana al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;

ORDINA

l'adozione delle disposizioni in allegato, costituite da un articolato e n. 2 allegati, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

DÀ ATTO

– che le risorse necessarie a realizzare le azioni di cui al comma 4, art. 11, trovano copertura nelle risorse destinate alle funzioni non tariffabili dell'esercizio 2024 disponibili al Capitolo 8376 del bilancio 2025;

– che le risorse necessarie a realizzare le attività di controllo dei cinghiali di cui alla presente ordinanza, svolte dai Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana sia nelle zone di restrizione, che nel territorio regionale non compreso nelle precedenti, trovano copertura sul Capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia» sugli esercizi finanziari 2025-2026-2027-2028, per un importo annuo pari a euro 300.000;

DISPONE

– che la presente ordinanza sostituisca l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale di Regione Lombardia del 11 settembre 2025 n. 381 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana» BURL n. 37 – Venerdì 12 settembre 2025 integrando per il territorio di Regione Lombardia le misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2026;la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente all'articolato e relativi n. 2 allegati, parti integranti del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

– che le misure previste dalla presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;

– l'obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

Il presidente
Attilio Fontana

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza recepisce integralmente le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA) per il territorio di Regione Lombardia contenute nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 4/2026.

Art. 2
(Abrogazioni)

La presente ordinanza abroga l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 381 del 11 settembre 2025 (BURL n. 37 – venerdì 12 settembre 2025)

Art. 3
(Misure di controllo della specie cinghiale nelle aree non incluse nelle zone di restrizione e di ulteriore riduzione)

1. Su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:

I. le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e metropolitana devono essere intensificate anche avvalendosi degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento. Nel corso delle attività di controllo l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 3.

II. nelle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

III. i capi abbattuti in attività di controllo faunistico possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario, senza passaggio obbligatorio del capo abbattuto presso un CLS, purché il destino delle carni sia esclusivamente l'autoconsumo e fatto salvo l'obbligo dell'esecuzione dei prescritti accertamenti sanitari previsti dal d.d.u.o. 18 ottobre 2021 - n. 13852 «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;

IV. il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza della specie sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente e di cui all'Allegato 4;

V. i proprietari o conduttori di fondi che siano situati nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, qualora sia accertata l'effettiva presenza della specie, consentano l'accesso ai fondi ai fini dell'installazione delle postazioni di sparo destinate alle attività di controllo e di prelievo venatorio selettivo;

VI. in prelievo selettivo finalizzato all'attività di controllo, è ammesso il foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;

Art. 4
(Misure di gestione faunistico venatorie della specie cinghiale nelle aree non incluse nelle zone di restrizione e di ulteriore riduzione)

1. Fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui agli articoli precedenti, vengono adottate le seguenti misure di gestione faunistico-venatoria della specie:

I. il prelievo venatorio in forma collettiva (nelle sole aree idonee al cinghiale) viene esercitato:

a. per tre giornate settimanali;

b. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela;

c. le squadre possono essere composte da un massimo di 120 cacciatori. Solo al raggiungimento di esso potrà essere richiesta l'istituzione di una nuova squadra insistente sullo stesso territorio, dove non è fissato un numero massimo di squadre presenti sul territorio stesso da atti programmatori precedenti;

d. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;

e. con possibilità di essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria.

f. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;

g. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in settori o zone di caccia collettiva tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

II. il prelievo venatorio in forma selettiva (nelle aree idonee e non idonee al cinghiale) viene esercitato:

a. per cinque giornate settimanali;

b. nelle aree non idonee e nelle aree idonee al cinghiale non interessate da zone di caccia collettiva alla specie, senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;

c. nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale, esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive. Nel periodo di svolgimento delle cacce collettive la caccia in selezione al cinghiale può essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo; è consentita l'adozione di provvedimenti da parte del dirigente regionale competente che prevedano, a livello locale, anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione contemperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;

d. nelle ore notturne con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari,

e. senza alcun obbligo di accompagnatore (ferma restando, comunque, la prescrizione dettata dall'art. 44 c. 8 della l.r. 26/93, ovvero l'obbligo per il neo-cacciatore di essere accompagnato nell'esercizio dell'attività venatoria - per il prelievo di qualsiasi specie, compreso il cinghiale - nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia);

f. con libero accesso a tutti i settori eventualmente istituiti per il prelievo venatorio selettivo degli ungulati dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia;

g. con accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale, organizzato in modo da garantirne la massima operatività settimanale e la massimizzazione del prelievo, come segue:

   a. coordinato dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia per i punti fissi da essi stessi allestiti

   b. coordinato dagli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia per i punti fissi allestiti dai singoli privati, in accordo con questi ultimi;

h. con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;

i. con l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;

j. con ammissione da parte degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, di un numero di cacciatori superiore a quello fissato, per esigenze di gestione faunistica della specie cinghiale. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero massimo di cacciatori iscrivibili in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino.

2. in caso di adozione di atti o deliberazioni che violino le disposizioni di cui al presente articolo, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia vengano destituiti con contestuale nomina di un commissario e che i loro componenti non possano far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni;

Art. 5
(Ulteriori misure valide su tutto il territorio regionale)

1. Gli eventuali fondi accantonati a bilancio degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, destinati ai miglioramenti ambientali, nonché i fondi derivanti da eventuale avanzo di amministrazione, possono essere impiegati per la realizzazione o l'adeguamento di strutture dedicate al conferimento e stoccaggio delle carcasse degli ungulati prelevati sia in attività venatoria che di controllo, nonché per l'acquisto di beni e dotazioni strumentali finalizzati allo svolgimento di tali attività.

2. Il PRIU, i provvedimenti di programmazione degli interventi di controllo (PPCC) e degli interventi di gestione venatoria (PPGC) e relativi IAPC attuativi, vigenti alla data di emanazione della presente ordinanza, restano in vigore fino alla data di vigenza della stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento epidemiologico.

3. Su tutto il territorio regionale, unitamente agli interventi urgenti di cui alla presente Ordinanza, le ATS attuano le ulteriori misure disposte dal GOT di Regione Lombardia finalizzate alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

4. Fatto salvo l'obbligo di registrare i capi abbattuti in attività di caccia sul tesserino venatorio regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3bis, della l.r. 19/2017 tutti i soggetti che svolgono attività di gestione faunistico - venatoria verso la specie cinghiale dovranno altresì utilizzare l'applicativo gestionale reso disponibile da Regione Lombardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, Nella caccia in forma collettiva, la registrazione tramite l'applicativo gestionale dei capi abbattuti e delle altre informazioni richieste, potrà avvenire anche a cura del caposquadra o di altra persona incaricata, in sostituzione della registrazione da parte del singolo componente la squadra, cumulativamente al termine della battuta. Le caratteristiche biomorfologiche dei capi abbattuti, di cui sarà prevista la registrazione, potranno essere rilevate anche direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di «operatore abilitato ai rilievi biometrici» e senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe. Sino all'operatività del già menzionato strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.

5. Per lo svolgimento delle attività di addestramento cani/manifestazioni cinofile verso tutte le specie nelle zone soggette a restrizione si applicano le misure riportate in Allegato 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4/2026. Tali misure dovranno essere applicate anche da parte dei conduttori provenienti dalle zone soggette a restrizioni per PSA che partecipano a manifestazioni in zone indenni. Inoltre, i conduttori dovranno rilasciare apposita autocertificazione agli organizzatori degli eventi dichiarando di non aver partecipato ad attività di caccia o controllo faunistico verso la specie cinghiale nelle zone di restrizione (III, II, I) negli ultimi sette giorni.

——— • ———

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO FAUNISTICO DEL CINGHIALE

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali, dalla polizia metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale.
Su tutto il territorio regionale nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire, oltre che da terra, anche con veicolo in ore notturne e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire il tiro da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, fatte salve le necessarie considerazioni della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana circa le migliori modalità da attuare affinché le attività si svolgano in sicurezza. Le attività di controllo possono svolgersi anche non in presenza di un agente sul luogo dell'intervento, ma con delega operativa a personale volontario in possesso di adeguate formazione e abilitazione (guardie venatorie volontarie e figure analoghe) oppure con modalità a distanza anche telematiche che assicurino al personale della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana una puntuale conoscenza delle caratteristiche e tempistiche di intervento (luogo, orario, personale impiegato) e della rendicontazione dei capi abbattuti. In ragione di quanto sopra esposto, l'assenza di agenti di polizia provinciale o metropolitana per effettuare coordinamento in campo, non giustifica la previsione di limiti orari per gli interventi degli operatori.
In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del conseguente intensificarsi delle connesse attività di ricerca e depopolamento del cinghiale svolte sul territorio, da cui inevitabilmente possono conseguire manifestazioni di preoccupazione e di allarme da parte di soggetti territoriali, istituzionali, e non, nelle aree di intervento, le polizie provinciali e la Polizia metropolitana, in qualità di organi deputati al coordinamento e controllo di tali attività, dovranno provvedere a fornire comunicazione ai diversi soggetti istituzionali del territorio, rispetto alle operazioni messe in campo.
Fatte salve specifiche richieste delle Prefetture/Questure e fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 comma 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, non è necessario produrre analoghe informative per quanto concerne l'attività venatoria, trattandosi di attività svolta autonomamente dai cacciatori iscritti agli ATC/CAC.
Nelle zone soggette a restrizione, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale nelle aree sottoposte a restrizione (fatte salve, diverse indicazioni del commissario Straordinario alla Peste suina africana) non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé. Nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione, lo stesso soggetto, durante l'attività, potrà partecipare alle operazioni di recupero delle carcasse di cinghiale, solo se opportunamente formato in tema di biosicurezza, così

come previsto nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente;
Nel territorio indenne dalla malattia, il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 1 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé.

——— • ———

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE DA PARTE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI

È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle misure di biosicurezza.

1. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco da parte del proprietario o conduttore dei fondi
Il proprietario o conduttore dei fondi richiede apposita autorizzazione ai competenti uffici territoriali regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca (AFCP).
Requisiti per il rilascio:
- accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
- essere proprietario o conduttore dei fondi per i quali richiede l'autorizzazione al controllo del cinghiale
- essere titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica;
- ove intenda avvalersi di fucile a canna rigata (carabina), essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.
I competenti AFCP trasmettono tempestivamente copia dell'autorizzazione alla Polizia provinciale/metropolitana e alla stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti, per gli adempimenti di propria spettanza.

1.1 Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione è annuale, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno sino a un massimo di cinque e dopo il quinto anno può essere nuovamente richiesta. È facoltà dei competenti uffici AFCP di sospendere o revocare l'autorizzazione al venir meno delle condizioni di rilascio e in caso di inosservanza delle prescrizioni con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

1.2 Metodi di intervento
- fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
- fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.
L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

1.3 Modalità di attuazione degli interventi
Gli interventi di controllo devono essere attuati da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna**,** sui terreni su cui sia stata accertata la presenza di cinghiali, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all'esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 394/91 e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori.

1.4 Tempi di intervento
Gli interventi di controllo possono essere attuati durante tutto l'arco dell'anno e senza limitazione di giornate o di orari.

1.5 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione
- portare con sé copia dell'autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;
- comunicare preventivamente alla Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, specificando il sesso, il peso intero, la classe d'età (giovane/adulto);
- apporre immediatamente al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia provinciale/metropolitana al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell'animale.

1.6 Assegnazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti
I capi abbattuti possono essere lasciati nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione che abbia effettuato i prelievi in controllo purché il destino delle carni sia esclusivamente l'autoconsumo, anche senza passaggio obbligatorio del capo abbattuto presso un CLS.
Il titolare ha l'obbligo di movimentare e lavorare le carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie dettate dalle disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana vigenti.

2. Rilascio dell'autorizzazione per interventi di controllo del cinghiale tramite impiego di arma da fuoco a favore di familiari, dipendenti e operatori.
Il proprietario o conduttore del fondo può indicare propri familiari e dipendenti nonché un massimo di due operatori volontari per attuare interventi di controllo del cinghiale con arma da fuoco sui propri fondi. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dell'abilitazione al controllo selettivo del cinghiale, ad esclusione dei familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari". Tutti i soggetti di cui sopra devono essere titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa estesa all'attività di controllo della fauna selvatica.
Per i familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" che intendano avvalersi di fucile a
canna rigata (carabina), è altresì necessaria l'abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.
Il proprietario o conduttore del fondo, per tutti i soggetti sopra elencati, presenta ai competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano, specifica istanza di autorizzazione, contenente i seguenti dati delle persone per cui richiede l'autorizzazione: nome e cognome, possesso di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, con copertura assicurativa estesa al controllo della fauna selvatica, nonché dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati ove necessaria.

Metodi di intervento
- familiari, dipendenti, operatori volontari abilitati al controllo selettivo del cinghiale:

⇒ fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
⇒ fucile a canna rigata (carabina).

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso.

- familiari iscritti nel fascicolo aziendale come "coadiuvanti familiari" non abilitati al controllo selettivo

del cinghiale:

⇒ fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce
⇒ fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione al cinghiale.

L'arma deve essere trasportata scarica e riposta nel fodero, nel percorso per e dal punto fisso. Durata, modalità, tempi di interventi, obblighi e assegnazione delle carcasse: valgono le disposizioni di cui ai
punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.